

I dividendi alla società semplice sono dei soci

DI DAVIDE GRECO
E CARLO ZAMBELLI

Ai fini fiscali, i dividendi distribuiti ad una società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice. In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente.

È quanto emerge dalla lettura della risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022 e relativo ad un caso che ha visto coinvolta una società semplice - operante nella produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico per il settore legale - partecipata da un'associazione professionale.

L'istante ha chiesto di sapere se il nuovo regime fiscale dei dividendi distribui-

ti alle società semplici trovi applicazione ancorché il socio sia un'associazione professionale. La risposta in commento ha offerto l'opportunità all'agenzia delle entrate di poter contribuire alla corretta interpretazione di cui all'articolo 32-quater del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 ed avente ad oggetto proprio il regime fiscale dei dividendi percepiti da società semplici. È stato, infatti, chiarito che in virtù dell'articolo 32-quater di cui sopra, i dividendi distribuiti ad una società semplice non concorrono a formare il reddito complessivo di quest'ultima ma si intendono percepiti (attraverso un meccanismo di c.d. look through) direttamente dai soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. In altri termini, detto regime fiscale stabilisce una nuova modalità di tassazione dei dividendi distribuiti a una società semplice, con l'applicazione delle regole di determinazione dei redditi di capitale riferibili al socio della società semplici (società semplice che fungerà da sostituto d'imposta). Quindi: la quota imputabile ai soci perso-

ne fisiche residenti in Italia sarà assoggettata a tassazione con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del dpr n. 600/1973; la quota imputabile ai soci persone fisiche non residenti sarà assoggettata a tassazione con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 3, primo periodo, del dpr n. 600/1973, ovvero nella misura inferiore prevista delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Con riferimento all'ambito di applicazione del predetto regime fiscale, è stato chiarito che - ancorché espressamente riferito ai dividendi corrisposti alle società semplici - debba trovare applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti, sia per effetto della equiparazione, ai fini fiscali, fra associazioni professionali e società semplici operata dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del tuir, che della particolare ratio ispiratrice del nuovo regime fiscale.